



Decreto n. 668 del 15/11/2023

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Autorizzazione allo spostamento al di fuori della zona cuscinetto dell'area delimitata per l'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman, dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei detriti vegetali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree nel territorio dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 che individua le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del direttore del servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 478 del 25 agosto 2023 di "Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione";

VISTA l'ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 28 settembre 2023 che prevede che a seguito dell'esito delle indagini sui campioni di suolo raccolti nella zona cuscinetto sarà valutata la possibilità di spostare al di fuori di tale zona lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

CONSIDERATI la ridotta estensione della zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* Newman sul territorio regionale, il basso livello di infestazione e la particolare distribuzione delle piante ospiti nel sito in questione emersi dalle indagini per la definizione delle aree delimitate;

PRESO ATTO degli esiti delle attività di indagine per rilevare la presenza di larve nel terreno della zona cuscinetto, come previsto dall'ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale n. 5 del 28 settembre 2023 che non hanno evidenziato la presenza di larve di *Popillia japonica* Newman nel terreno;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

di autorizzare lo spostamento al di fuori della zona cuscinetto dell'area delimitata per l'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman, dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei detriti vegetali fino al 31 maggio 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 gg dalla data di pubblicazione dello stesso.

/ib

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y

DATA FIRMA: 15/11/2023 10:20:57

IMPRONTA: 5C49157B3E19225C70C4EA5F12C9FA7BB6B0DC167E46931B549BEC223A525708
B6B0DC167E46931B549BEC223A5257082A9EFDBF3477DBDC7DDA56E121C0CFFC
2A9EFDBF3477DBDC7DDA56E121C0CFFC8165147AA05DCE8A26C0C3BF4CE1C3E5
8165147AA05DCE8A26C0C3BF4CE1C3E5D2E4AC61CA407307BE2FC6E3D61A1A33